

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, della citata legge, con cui si stabilisce che il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 maggio 1971, n. 118, e successive modificazioni e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, nonché le domande per usufruire di benefici diversi da quelli di cui innanzi, presentate alle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari, istituite presso le competenti unità sanitarie locali, devono essere redatte in carta libera, secondo l'unito modello A, qualora l'istante sia persona maggiorenne, oppure secondo l'unito modello B, qualora l'interessato sia persona minorenni o interdetta.

Art. 2

1. Alla domanda di cui all'art. 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato medico. In particolare:

nel caso di domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, il certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti e la relativa diagnosi deve essere espressa dal medico certificante con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità;

nel caso di domande intese ad ottenere l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, il certificato medico, oltre ad esprimere, con chiarezza e precisione, la diagnosi della malattia invalidante deve anche contenere la dicitura «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore», oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita»;

nel caso di domande intese ad ottenere l'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, il certificato medico, oltre ad esprimere, con chiarezza e precisione, la diagnosi della malattia invalidante deve anche contenere la dicitura «Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età», e, per i minori ipoacustici, la dicitura «Minore che presenta una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz». A tali domande, inoltre, deve essere allegata apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale;

nel caso di domande intese ad ottenere le provvidenze in materia di assistenza ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, il certificato medico, oltre la diagnosi espressa con chiarezza e precisione dell'infermità invalidante, deve contenere l'indicazione dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione;

nel caso di domande intese ad ottenere le provvidenze in materia di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, il certificato medico, oltre la diagnosi espressa

con chiarezza e precisione dell'infermità invalidante, deve contenere l'indicazione che la sordità non è di natura esclusivamente psichica;

nel caso di domande presentate per l'accertamento dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, il certificato medico, oltre la diagnosi espressa con chiarezza e precisione dell'infermità invalidante, deve contenere ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente corredata da idonea certificazione sanitaria;

b) documentazione integrativa, proveniente sia da strutture pubbliche che private, a sostegno di quanto attestato nel certificato medico di cui alla precedente lettera a).

Art. 3

1. Le domande di cui al precedente art. 1 non conformi al modello ivi prescritto o prive del certificato medico o con certificato medico incompleto delle indicazioni di cui al precedente art. 2 sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui tali condizioni sono adempiute.

2. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive di cui al precedente art. 2, sono prese in esame a condizione che siano corredate, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, da documentazione sanitaria comprovante le modificazioni del quadro clinico preesistente.